



ADDENDUM

AL

REGOLAMENTO INTERNO

per **LAVORI, SERVIZI e FORNITURE**

**approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2021
e in vigore sino al 31.12.2021**

*Rev. 01 (Modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni Bis (art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1),
legge n. 108 del 2021) approvata dal Direttore Generale in data 24.05.2022*

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve Decreto “Semplificazioni”) - in vigore dal 17/07/2020 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e della sua conversione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020, sono previste procedure derogatorie al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”).

Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e al processo di affidamento precisando che è preferibile il ricorso alle medesime sino alla data del 30.06.2023 (termine così modificato ai sensi dell’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108/2021, c.d. Decreto Semplificazioni “bis”) e che nell’ipotesi in cui APT intendesse comunque osservare le procedure descritte nel Regolamento, e non quelle descritte nel presente addendum, si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all’interno della determina a contrarre.

A) SETTORI SPECIALI - SERVIZI E FORNITURE

A1) Regime sopra soglia comunitaria (\geq € 431.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio - la cui necessità sia direttamente correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali - si applicano, alternativamente, le procedure di cui all’art. 2 commi 2, 3 e 4 del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.

A2) Regime sotto soglia comunitaria ($<$ € 431.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio - la cui necessità sia direttamente correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali - si applicano l’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.

B) SETTORI SPECIALI - LAVORI PUBBLICI

B1) Regime sopra soglia comunitaria (\geq € 5.382.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro - la cui necessità sia direttamente correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali - si applicano, alternativamente, le procedure di cui all’art. 2 commi 2, 3 e 4 del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.

B2) Regime sotto soglia comunitaria ($<$ € 5.382.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro - la cui necessità sia direttamente correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali - si applicano l’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.

N.B.: i valori sopra indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2022. Le soglie di cui sopra devono intendersi automaticamente modificate ed adeguate alle variazioni disposte con provvedimento della Commissione Europea (art. 35, comma 3 del Codice), senza necessità di apportare modifiche o emendamenti al presente Addendum.

PREMESSA

Le procedure descritte nel DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, che si riportano nel presente Addendum, sono state approvate dal legislatore con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e sono volte a far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e, in generale, dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Deve precisarsi che per tali finalità le regole sono state estese anche ai Settori Speciali.

SOPRA SOGLIA

Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria ed architettura indicati all'art. 157, D.Lgs. 50/2016 di valore superiore alla soglia comunitaria APT può osservare alternativamente le seguenti procedure:

1) **comma 2, art. 2:** procedure di cui agli articoli 123 e 124, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e quindi con una semplice accelerazione delle tempistiche;

2) **comma 3, art. 2:** procedura negoziata di cui all'articolo 125, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria e quando vi siano due specifiche motivazioni:

a) ragioni di "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, talché i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

b) si tratti di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In questi due casi l'accelerazione è molto più significativa sotto due profili:

a) l'"estrema urgenza" è molto più agevolmente motivabile;

b) nella fase di gara e nella fase esecutiva si può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;

II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;

IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, solamente in questo specifico caso si applica integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo non può più essere dichiarato inefficace nemmeno dal Giudice;

3) **comma 4, art. 2:** negli specifici settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria,

giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, **dei trasporti** e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), **e per i contratti relativi o collegati ad essi**, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva si può operare, come nel caso del comma 3° dell'art. 2, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

- I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;
- II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;
- IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, in questo specifico caso non si applica però integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo può essere dichiarato inefficace dal Giudice ed è solamente più difficile, per il ricorrente, ottenere un provvedimento cautelare;

Sia nel caso sub 2) che sub 3), siccome APT opera nel settore dei "trasporti" è possibile adottare una procedura negoziata semplificata anche nel "sopra soglia", che risulta vincolata al rispetto delle sole disposizioni espressamente richiamate dalla norma riportata e che consiste, in concreto, nella pubblicazione di un "avviso di gara" (essendo previsto l'obbligo di trasparenza) contenente già il disciplinare di gara e la lettera di invito e gli elementi minimi di rilievo comunitario per consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta (soccorso istruttorio, stand still, ecc.).

Tale procedura ricalca, nella sostanza, quella dei contratti esclusi dell'art. 4, Codice (ad esempio, per la ricerca di finanziamenti, ecc.);

4) oltre ai due casi specifici di procedura negoziata indicati al punto *sub 2)* (cioè anche in ipotesi diverse dalla "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi), APT può procedere, in via ordinaria, **ai sensi dell'art. 125 del Codice** mediante procedura negoziata, senza previa indicazione di gara. Deve però motivare espressamente la presenza di una delle ipotesi tassativamente indicate nella relativa disposizione dell'art. 125 e, soprattutto, non opera la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia; il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice; il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto), ma si seguiranno le norme sui settori speciali di cui al D.lgs. 50/2016.

SOTTO SOGLIA

FORNITURE DI BENI E SERVIZI nonché SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, inclusa l'attività di progettazione (< € 431.000)

1° livello di valore: € 0 - 75.000,00;

2° livello di valore € 75.001,00 – 214.000,00;

3° livello di valore: € 214.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 431.000,00.

(LE SOGLIE SOPRA RIPORTARTE SONO RELATIVE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 76/2020) Di seguito le nuove soglie sono queste (decreto semplificazioni bis, l. 108/2021):

1. livello valore: € 0,01 – € 139.000,00
2. livello valore: € 139.001,00 – € 431.000

Per tutti gli affidamenti verranno osservate le seguenti operazioni principali:

- constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
- constatazione della presenza, delle eventuali buste virtuali interne;
- valutazione del preventivo/delle offerte;
- affidamento al miglior preventivo/offerta;
- preferibile dare atto delle operazioni eseguite in appositi verbali di gara.

È applicabile ai servizi ed alle forniture regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice).

Art. 1 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo < € 139.000,00

1. L'affidamento delle forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di **importo inferiore ad € 139.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** anche senza l'acquisizione di preventivi.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

È facoltà del RUP attivare un procedimento di indagine di mercato con l'acquisizione di almeno 3 preventivi.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo tra € 75.001,00 ed € 214.000,00

1. I servizi e le forniture, i servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di **importo compreso tra € 75.001,00 ed € 214.000,00** può avvenire mediante procedura negoziata senza bando (**RDO tramite portale**) previa consultazione di almeno **tre operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. *(da eliminare, in deroga fino al 30/06/2023)*

Art. 3 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo tra € 139.001,00 ed € 431.000,00

1. I servizi e le forniture, i servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di **importo compreso tra € 139.001,00 ed € 431.000,00** può avvenire mediante procedura negoziata senza bando (**RDO tramite portale**) previa consultazione di almeno **cinque operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

LAVORI (< € 5.382.000)

1° livello di valore: € 0 – 150.000,00;

2° livello di valore: € 150.001,00 – 350.000,00;

3° livello di valore: € 350.001,00 – 1.000.000,00;

4° livello di valore: € 1.000.001,00 sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.382.000,00.

Art. 4 – Lavori di importo < € 150.000,00

L'affidamento dei lavori di **importo inferiore ad € 150.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto (RDO tramite portale)** anche senza l'acquisizione di preventivi.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

E' facoltà del RUP attivare un procedimento di indagine di mercato con l'acquisizione di almeno 3 preventivi.

Le imprese scelte fiduciarmente dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice.

Art. 5 – Lavori di importo tra € 150.001,00 ed inferiori alla soglia comunitaria

Valori superiori ad € 150.001,00 e sino ad € 350.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite portale) ad almeno cinque operatori economici.

Tali lavori sono affidati sulla base di una valutazione di almeno 5 operatori economici.

Valori superiori ad € 350.000,00 e sino ad € 1.000.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite portale) ad almeno 10 imprese.

Valori superiori ad € 1.001.000,00 e sino ad € 5.382.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite portale) ad almeno 15 imprese.

In tutte le procedure negoziate sopra indicate APT dovrà rispettare:

- i principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice;
- il criterio di rotazione degli inviti;
- la diversa dislocazione territoriale.

Gli operatori economici dovranno essere individuati in base a:

- indagine di mercato previa pubblicazione di avviso;
- elenchi (aggiungerei dicitura "aperti") o albi interni (non è possibile invitare gli operatori economici al di fuori di tali elenchi ma chi non è iscritto a tali elenchi non può chiedere di essere invitato alla procedura di affidamento).

Il contraente potrà essere selezionato mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso fermo restando il rispetto delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 95 in cui il criterio dell'OEPV risulta obbligatorio.

Nel caso in cui APT ricorra all'aggiudicazione con applicazione del criterio del prezzo più basso procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.